

(N. 760)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1954

Estensione della legge 8 aprile 1954, n. 144, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 agosto 1949, n. 589, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere contributi, fra l'altro, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che provvedano alla costruzione, al completamento e all'ampliamento degli ospedali, tubercolosari o preventori. A tal fine detti Enti possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di credito oltre che con privati, prestando, naturalmente, la necessaria garanzia.

Come è noto, la Cassa depositi e prestiti interviene soltanto con le precauzioni e condizioni previste dalla legge e cioè con garanzie di pronta e sicura soluzione e tali da rendere facilmente recuperabili le somme che vengono via via anticipate dall'Istituto.

Tali garanzie non possono prestare per la loro natura e per il loro modo di essere e di operare le Amministrazioni ospedaliere che sono perciò consigliate e costrette a ricorrere, appunto, per la garanzia, ai Comuni.

Questi, alla loro volta — a parte la necessità in cui si trovano di provvedere a se stessi e alle loro operazioni — sono spesso alieni dal vincolarsi a lunga scadenza e per

somme importanti, talchè talora rifiutano, riducono e condizionano con misure restrittive i propri interventi in favore di Enti e di Amministrazioni che, d'altra parte, pur operando nell'ambito del Comune, hanno propria personalità e responsabilità.

Ciò premesso si impone l'opportunità e la necessità di provvedere in modo da rendere operante la legge in favore degli Istituti ospedalieri le cui funzione e i cui compiti vanno assumendo sempre più larga portata, imponendo l'ampliamento dei locali e lo sviluppo dei servizi.

Recentemente per le stesse ragioni e per le stesse preoccupazioni il legislatore interveniva disponendo che lo Stato prestasse direttamente la propria garanzia in favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per gli ospedali non si chiede di più e di diverso.

L'esperienza insegna come, senza un provvedimento del genere, sia difficile — in molti casi impossibile — attingere a quelle fonti che sole possono permettere l'aggiornamento e lo sviluppo edilizio che gli ospedali italiani,

come si è detto, devono oggi, più o meno, provvedere e realizzare. A tal fine, si ripete, basta estendere agli ospedali le disposizioni date e prese con la legge 8 aprile 1954, n. 144 in favore degli Istituti autonomi per le case popo-

lari. Possono valere e bastare per gli ospedali e loro Amministrazioni le clausole e le condizioni previste e fissate con tale legge. Si confida perciò che il Senato vorrà approvare il disegno di legge che si va a presentare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 8 aprile 1954, n. 144, sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per i mutui che andranno a contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri Istituti previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione, il completamento e il miglioramento di ospedali e di loro sedi, con contributo erariale ai sensi della citata legge n. 589 del 3 agosto 1949.